



CITTÀ DI BRA
PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 11 MARZO 2015

PUNTO N. 15 DELL'ORDINE DEL GIORNO.

D.C.C. N. 15 DEL 11.3.2015

OGGETTO: D.LGS. 14 MARZO 2011 N. 23 E DECRETO 6 DICEMBRE 2011 N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 22 DICEMBRE 2011 N. 214 E S.M.I.IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA. DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI.

Al momento della trattazione del presente atto, sono presenti i Sigg.ri: CONTERNO BIAGIO (PRESIDENTE), SIBILLE BRUNA (SINDACO), ALLASIA CLAUDIO, AMAJOU ABDERRAHMANE, AMBROGIO MARIELLA, ASTEGIANO LIVIO, BERGESIO ALBERTO, ELLENA MARCO, FERRERO PIETRO, GEMMA EVELINA, ISU MARINA, MARENGO ROBERTO, MILAZZO MARIA GIOVANNA, PANERO SERGIO, SOMAGLIA MASSIMO, TRIPODI DAVIDE. (TOT. N.16).

Risulta, pertanto, assente il Sig.: CORNAGLIA SEBASTIANO (TOT. N.1.)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell' Assessore alle Finanze.

Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Ripartizione Finanziaria su impulso dell' Assessore alle Finanze.

Premesso che:

Con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 08/04/2014 si è approvato il Regolamento per la disciplina dall'Imposta Unica Comunale.

Con deliberazione sottoposta all'approvazione di Consiglio in data odierna, ai sensi del comma 682 dell'art. 1 della citata legge di stabilità per il 2014 e dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 si è provveduto ad aggiornare il suddetto specifico regolamento che determina la disciplina per l'applicazione della IUC.

Occorre ora determinare le aliquote e le detrazioni per la componente IMU dell' imposta.

Al riguardo si ricorda che l'art. 3 del citato regolamento prevede che in sede di determinazione delle aliquote il Consiglio debba anche definire le categorie di immobili, sulla base della loro natura e/o utilizzo, cui applicare le diverse aliquote o detrazioni stabilite nei limiti di legge e di regolamento.

Appare altresì opportuno per semplificare la lettura e la comprensione delle aliquote e tariffe applicate alle singole componenti, procedere alla determinazione delle stesse con separate deliberazioni.

Con la presente deliberazione si intende definire la misura delle aliquote e detrazioni previste per la Componente IMU della IUC, di cui al Capitolo 2 del citato regolamento comunale.

Fra le disposizioni regolamentari maggiormente significative contenute nel Capitolo 2 inerente l'IMU si segnalano:

- la conferma, come nel precedente regolamento IMU, dell'assimilazione all'abitazione principale per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, e dei cittadini italiani residenti all'estero, a condizione che la stessa non risulti locata;

- la conferma dell'assimilazione ad abitazione principale per le abitazioni concesse in comodato a parenti entro il primo grado, a condizione che il comodatario abbia un reddito ISEE inferiore ad € 15.000,00, come previsto dal comma 703 dell'art. 1 della citata legge di stabilità per il 2014;

- la conferma delle riduzioni della base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili, nonché delle in materia di aree edificabili, enti non commerciali e versamenti congiunti.

Vale la pena precisare che l'IMU, per previsione di legge, non si applica, oltre che alle abitazioni principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, anche alle seguenti fattispecie:

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- un unico immobile soggetto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Sempre in materia di IMU va precisato che le norme legislative che hanno introdotto la IUC fanno salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201.

Con deliberazione C.C. n. 17 del 8 aprile 2014 si era ritenuto di confermare sostanzialmente per l'anno 2014 le aliquote per il calcolo dell'imposta municipale propria, dovuta nella misura :

- dello 0,35% per le abitazioni principali e per le relative pertinenze così come definite dal comma 2° dell'art. 13 D.L. n. 201 /2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2012 (ridotta dello 0,05% rispetto al 2013);
- dello 0,4 % per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998 ai sensi dell'art 3 del precedente Regolamento IMU;
- dello 0,7% per le abitazioni concesse in comodato gratuito a parenti ed affini ai sensi dell'art 4 del suddetto Regolamento;
- dello 0,7% per i terreni agricoli e per i fabbricati censiti alla categoria catastale C/3 ai sensi dell'art 6 del suddetto Regolamento;

- dell'1,02% per i fabbricati sfitti a destinazione abitativa e per le abitazioni tenute a disposizione di cui all'art. 7 del suddetto regolamento;
 - dello 0,89 % (aliquota base) per i restanti immobili e per le aree fabbricabili;
- e di stabilire conseguentemente per le abitazioni possedute dall'A.T.C. assegnate a residenti in Bra ai sensi dell'art 5 del suddetto Regolamento l'aliquota dello 0,51%.

Occorre ricordare che nel 2014, ai sensi della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 8 aprile 2014, erano stati assoggettati all'aliquota TASI dello 0,05% molti immobili già assoggettati ad IMU con conseguente duplicazione degli adempimenti per molti contribuenti;

Al fine di limitare la doppia imposizione IMU e TASI, si ritiene di aumentare le aliquote IMU relativamente agli immobili assoggettati a TASI nell'esercizio precedente, in considerazione della loro esclusione dalla suddetta imposta per il 2015.

Si stabilisce inoltre la riduzione della aliquota relativa alle aree edificabili, in considerazione della crisi del mercato immobiliare che penalizza in modo particolare i proprietari di tali immobili.

Ritenuto opportuno, alla luce delle novità legislative e delle considerazioni suesposte, prevedere le seguenti modifiche:

- riduzione allo 0,27% dell'aliquota per le abitazioni principali e per le relative pertinenze così come definite dal comma 2° dell'art. 13 D.L. n. 201 /2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2012, alla luce dell'abolizione della detrazione prevista per la TASI relativamente alle abitazioni appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che sono le uniche soggette ad IMU del limite previsto dai commi 676 e 677 dell'articolo 1 della citata legge di stabilità 2014 e s.m.i;
- aumento dello 0,05% delle aliquote relative a quelle categorie di immobili che a partire dal corrente esercizio non saranno più assoggettate alla TASI;
- riduzione allo 0,85% dell'aliquota per le aree edificabili;
- previsione della condizione di effettivo utilizzo per attività artigianali per le unità immobiliari censite alla categoria C/3 al fine del riconoscimento della aliquota agevolata

Ritenuto dunque altresì, alla luce di quanto esposto, di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione nell'esercizio 2014 della componente IMU dell'Imposta municipale unica:

- dello 0,27% per le abitazioni principali e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2° dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2012 con detrazione di € 200,00
- dello 0,45 % per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998;
- dello 0,75% per i fabbricati concessi in uso a comproprietari o contitolari di altri diritti reali sugli stessi e a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, a condizione che siano da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
- dello 0,76% per i terreni agricoli;
- dello 0.81% per i fabbricati censiti alla categoria catastale C/3 a condizione che siano destinati ad esercizio di attività artigianali;
- dell'1,02% per i fabbricati a destinazione abitativa (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultino essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria:

- a) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR e gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES.
- b) le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la loro residenza in altro comune per motivi di lavoro, a condizione che gli stessi non abbiano diritti reali su altre abitazioni nel territorio dello Stato.
- c) le pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214);
- dello 0,94 % (aliquota base) per i restanti immobili
 - dello 0,85% per le aree fabbricabili;
 - dello 0,89 % per i fabbricati (appartenenti alle categorie catastali diverse dall' A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria gli immobili strumentali all'attività di impresa o professionale del soggetto passivo;
 - per le abitazioni possedute dall'A.T.C. assegnate a residenti in Bra l'aliquota dello 0,56%.
 - dell'1.06 per le abitazioni tenute a disposizione e/o residenze secondarie, così come definite dall'art. 41 del D.P.R. N. 917/1986.

Vista la Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per l'anno 2014) e in particolare i commi dal 639 al 705 dell'art.1, con i quali è stata istituita l'imposta comunale unica (IUC).

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali – Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed in particolare l'art. 175 del citato Decreto Legislativo n. 267/2000.

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante : “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni.

Preso atto che:

- l'adozione della presente deliberazione rientra nella competenza del Consiglio Comunale ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e dell'art. 26, comma 3, lettera i) del D.P. Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L e dell'art. 29 dello Statuto comunale;

- l'argomento è stato illustrato nella Commissione Consiliare Finanze nella seduta del 18/02/2015.

Visto il seguente parere in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta di deliberazione, rilasciato in data 4.3.2015, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i., attestando, ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del medesimo D. Lgs., la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo, dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE firmato Robaldo Gerardo;

Visto il seguente parere in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione, rilasciato in data 4.3.2015, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. dal Dirigente della Ripartizione Finanziaria: FAVOREVOLE Firmato Robaldo Gerardo;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato rilasciato dal suddetto Responsabile del Servizio Finanziario il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma del D.Lgs n° 267/2000 e s.m.i;

Sentita la discussione dei presenti in merito, avvenuta nel contesto della trattazione della deliberazione C.C. n. 11/2015 registrata su apposito supporto informatico agli atti del Comune, da cui risultano gli interventi dei Sigg.ri:

- PRESIDENTE
- FOGLIATO (Assessore al bilancio)
- TRIPODI
- MARENGO
- AMBROGIO
- ALLASIA
- SOMAGLIA
- FERRERO
- ELLENA
- ASTEGIANO
- MILAZZO
- BERGESIO
- SINDACO

A seguito dell'avvenuta votazione, nei termini sotto riportati e proclamati dal Presidente:

Presenti	n. 16
Assenti	n. 1 (Cornaglia)
Votanti	n. 16
Maggioranza richiesta	n. 9
Favorevoli	n. 10
Contrari	n. 6 (Allasia, Ellena, Marengo, Panero, Somaglia, Tripodi)

DELIBERA

1) Di stabilire per l'anno 2015 le seguenti aliquote per il calcolo della componente IMU dell'Imposta Unica Comunale :

- dello 0,27% per le abitazioni principali e per le relative pertinenze, così come definite dal comma 2° dell'art. 13 D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214 del 22 dicembre 2012 con detrazione di € 200,00
- dello 0,45 % per le abitazioni e relative pertinenze locate ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge n. 431/1998;
- dello 0,75% per i fabbricati concessi in uso a comproprietari o contitolari di altri diritti reali sugli stessi e a parenti entro il 2° grado ed affini entro il 1° grado, a condizione che siano da questi utilizzati come abitazione principale e relative pertinenze e che ciò sia comprovato dalla residenza anagrafica;
- dello 0,76% per i terreni agricoli
- dello 0.81% per i fabbricati censiti alla categoria catastale C/3 a condizione che siano destinati ad esercizio di attività artigianali;
- dell'1,02% per i fabbricati a destinazione abitativa (appartenenti alle categorie catastali A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati

ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria:

a) gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del TUIR e gli immobili posseduti da soggetti passivi IRES.

b) le unità immobiliari tenute a disposizione da soggetti che hanno trasferito la loro residenza in altro comune per motivi di lavoro, a condizione che gli stessi non abbiano diritti reali su altre abitazioni nel territorio dello Stato.

c) le pertinenze dell'abitazione principale eccedenti il numero massimo previsto dall'art. 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214);

- dello 0,94 % (aliquota base) per i restanti immobili;
- dello 0.85% per le aree fabbricabili;
- dello 0,89 % per i fabbricati (appartenenti alle categorie catastali diverse dall' A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, e C/6) per i quali non risultano essere in vigore contratti di locazione registrati per un periodo superiore ai sei mesi, intendendo per tali quelli comunque tenuti sfitti indipendentemente dal fatto che siano destinati alla locazione o alla vendita; nella fattispecie, si considerano non locati gli immobili non occupati o occupati ma privi di contratto registrato e quelli per i quali non risultano utenze in essere; al fine del computo del periodo per l'applicazione della tariffa maggiorata in esame si farà riferimento, di norma, alle decorrenze dei contratti di locazione registrati; si precisa che non rientrano in tale categoria e pertanto scontano l'aliquota ordinaria gli immobili strumentali all'attività di impresa o professionale del soggetto passivo;
- per le abitazioni possedute dall'A.T.C. assegnate a residenti in Bra, l'aliquota dello 0,56%;
- dell'1,06 per le abitazioni tenute a disposizione e/o residenze secondarie, così come definite dall'art. 41 del D.P.R. N. 917/1986.

2) Di stabilire in Euro 200,00 la detrazione spettante all'abitazione principale ai sensi dell'art. 13, comma 10 del D.L. n. 201/2011.

3) Di dare atto che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 446/1997.

Del che si è redatto il presente verbale che viene approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to DOTT. BIAGIO CONTERNO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to DOTT. CLAUDIO CHIANESE

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

BRA, li 20.03.2015



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO CHIANESE

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio il 20.03.2015, ai fini della pubblicazione per gg. 15 interi e consecutivi dal 21.03.2015 al 04.04.2015 ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, li 20.03.2015



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO CHIANESE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di BRA per 15 giorni interi e consecutivi dal 21.03.2015 al 04.04.2015 compreso, senza opposizioni, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

BRA, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO CHIANESE

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/3/2015 per decorrenza del termine di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

BRA, li 31/3/2015



IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. CLAUDIO CHIANESE

